

N. 01200/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00001/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1 del 2014, proposto da:

Medicasa Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sebastiano Artale, Diego Vaiano e Roberta Bognolo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia, San Marco, 4325;

contro

Azienda U.L.S.S. n. 7 Pieve di Soligo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Signor, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

nei confronti di

Vision Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Miniero e Erika Zanierato, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Mestre, Calle del Sale, 51/3; Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. Arl, Fenderi Società Cooperativa Sociale Onlus;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della deliberazione n. 1402 del 21.11.2013, con la quale l'Azienda U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo ha aggiudicato alla Società cooperativa Vision la gara per l'affidamento del servizio di gestione delle attività di prelievo a domicilio e nei punti periferici; di tutti i verbali di gara; del bando di gara, del disciplinare e dei relativi allegati, del capitolato speciale e dei chiarimenti; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Per il risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda U.L.S.S. n. 7 Pieve di Soligo e di Vision Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 1/2014) notificato il 20 dicembre 2013 e depositato il successivo 2 gennaio 2014, Medicasa Italia s.p.a. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti, meglio in epigrafe riportati, concernenti la procedura di gara indetta dall'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pieve di Soligo, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S142 del 24 luglio 2013, per l'affidamento triennale, con possibilità di rinnovo per altri 2 anni, del servizio di gestione delle attività di prelievo ematico a domicilio e nei punti periferici, all'esito della quale si classificava al secondo posto della graduatoria di merito, dopo il consorzio, odierno contro interessato, Vision Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus.

Avverso gli atti di gara, la società ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:

*I. Violazione e falsa applicazione della lex specialis, con particolare riferimento all'art. 1 del capitolato speciale e all'art. 3 del disciplinare di gara. Violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di par condicio tra i partecipanti alla gara. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà. Sviamento.*

Deduce, al riguardo, l'illegittimità sotto il profilo strutturale dell'offerta vincitrice, la quale sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura di gara per aver riportato un prezzo meramente simbolico (0,01 centesimi di euro l'anno) per il servizio di accettazione amministrativa, riversando il costo reale di esso sugli altri due rimanenti servizi oggetto d'appalto riguardanti, rispettivamente, l'attività dei punti prelievo periferici e quella di prelievo a domicilio.

Ad avviso della ricorrente, tale offerta sarebbe illegittima per violazione della *lex specialis* di gara nella parte in cui imporrebbe ai concorrenti di proporre un prezzo per ciascuna delle tre prestazioni richieste.

*II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 1 del capitolato speciale e dell'art. 3 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di motivazione e d'istruttoria. Sviamento.*

Asserisce, in proposito, l'illegittimità del giudizio di congruità che la stazione appaltante ha svolto sull'offerta vincitrice, per non aver considerato anomala la proposta di un prezzo meramente simbolico per il servizio di accettazione amministrativa.

*III. Illegittimità della lex specialis per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 83, d.lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di par condicio. Eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza.*

Deduce, in via subordinata ai suesposti mezzi di gravame, che la presentazione di un'offerta pari a € 0,01 per uno dei tre servizi oggetto d'appalto, andrebbe ad alterare l'intero meccanismo di valutazione della gara.

*IV. Violazione falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lett. b), del disciplinare di gara. Violazione del principio dell'autovincolo e di quello di par condicio. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto d'istruttoria. Sviamento.*

Lamenta, in proposito, che il consorzio controinteressato sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara, perché non avrebbe dimostrato il possesso dei richiesti requisiti di qualificazione da parte di alcune delle imprese consorziate.

Azienda U.L.S.S. n. 7 Pieve di Soligo si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure *ex adverso* svolte concludendo per l'infondatezza delle domande di parte ricorrente.

Si è, altresì, costituita in giudizio l'odierna contro interessata la quale ripropone, nella sostanza, le medesime argomentazioni difensive svolte dall'amministrazione resistente.

Con ordinanza cautelare n. 74/14, depositata in data 7 gennaio 2014, il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, rinviando alla successiva fase di merito l'esame analitico delle doglianze di parte ricorrente.

Detto provvedimento giurisdizionale è stato riformato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 688/14, nella quale tra l'altro è stato fatto esplicito riferimento al mezzo di gravame con cui parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'offerta vincitrice in relazione alla mancata differenziazione dei costi del servizio oggetto di gara.

Alla pubblica udienza del giorno 28 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Con la presente impugnativa si pone all'esame del Collegio la legittimità degli atti della procedura di gara indetta dall'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pieve di Soligo, per l'affidamento triennale, con possibilità di rinnovo per altri 2 anni, del servizio di gestione delle attività di prelievo ematico a domicilio e nei punti periferici, all'esito della quale l'odierna ricorrente si classificava al secondo posto della graduatoria di merito, dopo il consorzio controinteressato.

In via preliminare, il Collegio deve respingere l'eccezione processuale riguardante la dedotta carenza d'interesse della ricorrente a censurare il punteggio economico conseguito dal consorzio aggiudicatario in relazione all'offerta da esso proposta per il servizio di accettazione amministrativa, atteso che le doglianze formulate al riguardo sono finalizzate a contestare l'ammissibilità dell'offerta vincitrice e non soltanto il punteggio ad essa attribuito ai fini dell'aggiudicazione del servizio oggetto di gara.

Nel merito il ricorso appare suscettibile di positiva definizione con riferimento al primo mezzo di gravame con il quale parte ricorrente asserisce che il consorzio aggiudicatario sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per aver riportato un prezzo meramente simbolico (0,01 centesimi di euro l'anno), per uno dei tre servizi oggetto di gara.

Giova premettere al riguardo che l'art. 1 del capitolato speciale ha disposto che l'appalto in questione deve avere ad oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi: A. prelievi ematici e raccolta campioni biologici nei punti di prelievo; B. accessi per prelievi ematici e raccolta di campioni biologici a domicilio per gli utenti di tutti i Comuni dell'ULSS 7; C. accettazione amministrativa presso il punto prelievi di Farra di Soligo.

A ciascuna di queste prestazioni, il disciplinare di gara ha attribuito uno specifico peso ponderale nell'ambito della valutazione dell'offerta economica, stabilendo che i punti ad essa riservati sarebbero stati così calcolati: a) Servizio prelievi ematici/raccolta campioni biologici presso i punti periferici (peso 10% di 60 punti) max punti 6; b) Servizio prelievi ematici/raccolta campioni biologici a domicilio (peso 70% di 60 punti) max punti 42; c) Servizio accettazione amministrativa (peso 20% di punti 60) max punti 12.

Orbene, con riferimento al servizio di accettazione amministrativa l'odierna controinteressata ha proposto un prezzo pari ad € 0.01, ossia un prezzo meramente simbolico che non consente nella sua valenza quasi infinitesimale, se non addirittura inesistente, di attribuire ad esso un punteggio (nel caso di specie quello massimo di 12 punti) che possa essere ragionevolmente rapportato al valore concretamente indicato.

In altri termini, l'indicazione di un prezzo prossimo allo zero in relazione ad uno dei servizi oggetto di gara, oltre a vanificare completamente la valenza delle altre offerte formulate, che in relazione a tale servizio non hanno potuto far altro che conseguire, in via del tutto anomala, un punteggio quasi inesistente, si traduce in un'offerta completamente viziata sotto il profilo strutturale, ossia in un'offerta inammissibile per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali come riportati nella *lex specialis* di gara, indipendentemente dal peso ponderale che ad essi viene attribuito in sede di valutazione dell'offerta economica.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto previo assorbimento delle altre doglianze proposte.

Come richiesto dalla parte ricorrente, il risarcimento del danno va disposto in forma specifica con subentro della stessa nel rapporto contrattuale in essere con la stazione appaltante.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie controversa, si rinviengono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Ordina il subentro della ricorrente, in luogo dell'odierna controinteressata, nel contratto stipulato con l'amministrazione resistente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)